



Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile

Roma, 9.2.2009



m_dg.DAG.10/02/2009.0019921.U

Ing. Giuseppe Croce
Via Leon Pancaldo, 26
00147 - Roma

Oggetto: istanza a firma dell'ing. Giuseppe Croce 27.1.2009 m_dg. DAG 12301, tesa ad ottenere copia della richiesta avanzata dal Ministero di una terna di nomi per il commissariamento e la nota di risposta del Consiglio Nazionale Ingegneri; nonché la nomina del responsabile del procedimento)

Con la decisione nr. 6634/2008 emessa dalla quarta sezione in sede giurisdizionale dal Consiglio di Stato è stata richiesta al Ministero della Giustizia l'inoltro di "una documentata relazione ...da cui risulti se nel corso della presente fase di giudizio il medesimo Ministero abbia emesso formali atti riguardanti il procedimento di commissariamento del Consiglio dell'Ordine " .

La richiesta istruttoria avanzata si riferisce ad una "documentata relazione", sicchè è apparsa opportuna l'allegazione della nota in data 9 ottobre 2008 con la quale, ai sensi dell'art. 8 d.lgs.lgt. 23 novembre 1944 n. 382, si richiedeva al Consiglio Nazionale degli Ingegneri parere sull'ipotesi di scioglimento del Consiglio dell'Ordine di Roma, nonché la terna di nomi di professionisti tra i quali effettuarsi la scelta del commissario straordinario, nel caso in cui con decreto del Ministro della Giustizia fosse stato disposto lo scioglimento del Consiglio. Risultava altresì pertinente l'atto in data 22.10.2008 il Consiglio Nazionale degli Ingegneri comunicava il parere favorevole allo scioglimento del Consiglio dell'Ordine di Roma e alla conseguente nomina del commissario straordinario, fornendo una terna di nomi di ingegneri per consentire al Ministro la scelta. Per altro verso, a dar conto della evoluzione delle determinazioni assunte, è apparso opportuno anche allegare al Consiglio di Stato la nota con cui questa Direzione Generale, previa analitica informativa al Gabinetto del Ministro a cura del Capo del Dipartimento, manifestava

l'avviso che, allo stato, alla decisione del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Ingegneri non potesse darsi esecuzione e che non potesse essere emesso il decreto di scioglimento del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, dovendosi attendere la pronuncia della Corte Suprema di Cassazione sul ricorso per revocazione.

In tale situazione di comunicazione degli atti in adempimento ad un' ordinanza emessa da *organo giurisdizionale*, in un procedimento in cui l'istante è parte, non appare ragionevole negare la cognizione degli atti in motivazione citati in sede amministrativa, al punto che un provvedimento reiettivo apparirebbe inutilmente ostruzionistico, oltre che fondato su evanescenti considerazioni formalistiche.

Consegue l'accoglimento della richiesta.

E' appena il caso di considerare che la peculiare situazione determinatasi ha consentito l'adozione del provvedimento appena detto, adozione sorretta, quindi, non già dall'esercizio del *diritto di accesso ai sensi della legge 241/1990*, ma dall'inesistenza di qualsivoglia segreto d'ufficio, una volta che gli atti sono stati trasmessi al Consiglio di Stato, in adempimento di un ordine del Giudice, ed in un procedimento in cui l'odierno istante è parte.

In tale prospettiva, non appare pertinente il richiamo alla nomina del responsabile del procedimento, del pari richiesto con riferimento alla legge 241/1990: la procedura di commissariamento è una procedura paragiurisdizionale, destinata a sfociare in una determinazione di alta discrezionalità, di competenza esclusiva del Ministro.

In essa non possono, quindi, richiamarsi gli artt. 4 e 6, legge nr. 241/1990 – ed i connessi D.P.R. nr. 55/2001 e D.M. nr. 23.10.2001 – se non come norme meramente orientative, quanto alle determinazioni della fase istruttoria, essendo chiaro che la decisione finale è di competenza esclusiva del Ministro.

Il Direttore Generale
Luigi Frunzio



In allegato:

1. nota 9.10.2008 m_dg.DAG 132024.U inoltrata dal Direttore Generale della Giustizia Civile al Consiglio Nazionale degli Ingegneri;
2. nota 22.10.2008.138062.E inoltrata dal Presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri Direttore Generale della Giustizia Civile;

3. nota 21.1.2009 m_dg.DAG 9242.U inoltrata dal Direttore Generale della Giustizia Civile al Consiglio Nazionale degli Ingegneri.



Min. Gi. DAG. 09/10/2008. 0132024. U

Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
Direzione Generale della Giustizia Civile
Via Arenula, 70 - 00186 Roma
Ufficio III

Roma, 9 ottobre 2008

Al Consiglio Nazionale degli Ingegneri
Roma

OGGETTO: Ordine degli Ingegneri di Roma. Ipotesi di scioglimento del Consiglio e nomina di un commissario straordinario.

In data 9 febbraio 2007 è stata trasmessa a questo Ufficio la decisione n. 12/2007, emessa da codesto Consiglio Nazionale in data 26 gennaio 2007, con la quale è stato disposto l'annullamento del procedimento elettorale dell'Ordine degli Ingegneri di Roma.

La Corte Suprema di Cassazione, in data 9 luglio 2008, ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la citata decisione.

Si prega di voler fornire il parere previsto dall'art. 8 del D.Lgs. Lgt. 23 novembre 1944 n. 382 sull'ipotesi di scioglimento del Consiglio dell'Ordine di Roma e di nomina di un commissario straordinario.

Si vorrà fornire, inoltre - per il caso in cui fosse disposto con decreto del Ministro della Giustizia lo scioglimento del Consiglio - una terna di nomi di professionisti tra i quali scegliere il commissario straordinario, indicando per ciascuno di essi i dati anagrafici e la data di iscrizione all'albo.

A ciascuno dei componenti la terna si vorrà preliminarmente richiedere una dichiarazione di disponibilità ad accettare la nomina a commissario straordinario ed una sottoscrizione, corredata di copia di documento di identità, dalla quale risulti che il professionista non ha precedenti penali o disciplinari e non è attualmente sottoposto a procedimenti penali o disciplinari.

IL DIRETTORE GENERALE
Luigi Frunzio



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - 00186 ROMA - VIA ARENULA, 71

PRESIDENZA E SEGRETERIA

00187 ROMA - VIA IV NOVEMBRE, 114

TEL. 06.6976701 r.a. - FAX 06.69767048

Roma, 22 ottobre 2008

Prot.n. 4898/U/08

Al Ministero della Giustizia
Dipartimento per gli Affari di
Giustizia
Direzione Generale della Giustizia
Civile - Uff. III
Via Arenula, 70
00186 Roma

OGGETTO: Ordine degli Ingegneri di Roma. Ipotesi di scioglimento del Consiglio e nomina di un commissario straordinario.

In riscontro alla nota prot. 0132024 del 9.10.2008 si evidenzia il carattere di estrema urgenza e di atto dovuto che riveste il riscontro alla stessa ed infatti la decisione di questo Consiglio Nazionale di annullamento alle elezioni del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Roma risale al gennaio 2007.

Pertanto, è parere di questo Consiglio Nazionale, ai sensi dell'art. 8 del decr.lgs. 23 novembre 1944 n. 382, di procedere allo scioglimento del Consiglio dell'Ordine di Roma ed alla nomina del commissario straordinario.

Tanto premesso, si fornisce la terna di nomi di professionisti per la scelta del commissario straordinario:

Dr.Ing. Giovanni Cardinale
Via Della Costituzione, 61
52027 San Giovanni Valdarno (Ar)
Fax 05591187287 cell. 3483504691

Dr.Ing. Alberto Franceschini
Corso Vecchio, 225
05100 Terni
Fax 0744427604 tel. 074459988 cell. 3355441411

Dr.Ing. Giovanni Vano
Via Risorgimento, 4
03038 Roccasecca (Fr)
Tel/Fax 0776566074 - 0776319077





Si inviano le dichiarazioni dei Componenti la Terna relative alla
disponibile ad accettare l'incarico di commissario straordinario ed
all'assenza di precedenti penali o disciplinari pregressi e/o in atto.

Distinti saluti

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(dott.ing. Roberto Brandi)

IL PRESIDENTE
(dott.ing. Paolo Stefanelli)





Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Civile

Ufficio III

Roma, 21 gennaio 2009

Al Consiglio Nazionale degli Ingegneri
Via IV Novembre 114
00187 Roma

Oggetto: Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Roma.

Facendo seguito alla nota del 9 ottobre 2008 con la quale questa Direzione Generale, ai sensi dell'art. 8 d.lgs.lgt. 23 novembre 1944 n. 382, aveva chiesto a codesto Consiglio Nazionale il parere sull'ipotesi di scioglimento del Consiglio dell'Ordine della provincia di Roma ed una terna di nomi di professionisti tra i quali effettuarsi l'eventuale scelta del commissario straordinario e con riferimento alla Vostra nota del 22.10.2008, recante parere favorevole allo scioglimento del predetto consiglio, si desidera rappresentare quanto segue.

Si è dell'avviso che, allo stato, alla decisione di codesto Consiglio Nazionale del 26 gennaio/9 febbraio 2007 n. 4 non possa darsi esecuzione e che non possa essere emesso decreto di scioglimento del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, dovendosi attendere la pronuncia della Corte Suprema di cassazione sul ricorso per revocazione frattanto presentato avverso la sentenza della Corte di Cassazione n. 18860/2008 dell'11 giugno/9 luglio 2008.

Invero, con nota in data 16.10.2008, successiva alla nota con cui si richiedeva la formulazione del parere a codesto Consiglio Nazionale, il Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Roma, Francesco Duilio Rossi, trasmetteva via fax a questa Direzione Generale copia del ricorso per revocazione presentato avverso la sentenza della Corte di Cassazione n. 18860/2008 dell'11 giugno/9 luglio 2008, ponendo in evidenza che la decisione del Consiglio Nazionale non poteva considerarsi passata in giudicato.

Nel caso di specie la norma da prendere in esame è l'art. 391 bis c.p.c. (*"Correzione degli errori materiali e revocazione delle sentenze della Corte di cassazione"*).

A mente dei commi 5 e 6 del predetto articolo, *"La pendenza del termine per la revocazione della sentenza della Corte di Cassazione non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza impugnata con ricorso per Cassazione respinto. In caso di impugnazione per revocazione della sentenza della Corte di Cassazione non è ammessa la sospensione dell'esecuzione della sentenza passata in giudicato, né è sospeso il giudizio di rinvio o il termine per riassumerlo"*.

La norma fu introdotta nel codice con legge 26 novembre 1990 n. 353, con funzione derogatoria della norma generale prevista dall'art. 324 c.p.c. (*"Cosa giudicata formale"*), secondo cui *"Si intende passata in giudicato la sentenza che non è più soggetta né a regolamento di competenza, né ad appello, né a ricorso per cassazione, né a revocazione per i motivi di cui ai nn. 4 e 5 dell'art. 395"*.

Nell'originario sistema codicistico, la previsione generale dell'art. 324 riguardava unicamente le sentenze di merito e non anche quelle della Corte Suprema, giacché l'art. 395 c.p.c. prevedeva il ricorso per revocazione soltanto avverso *"le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado"*. Tuttavia, con sentenza n. 17 del 30 gennaio 1986, la Corte Costituzionale dichiarò l'illegittimità costituzionale dell'art. 395 c.p.c. *"nella parte in cui non prevedeva la revocazione di sentenze della Corte di cassazione rese sui ricorsi basati sul n. 4 dell'art. 360 del c.p.c. e affette dall'errore di cui al n. 4 dell'art. 395 dello stesso codice"*. Pertanto, le disposizioni dell'art. 324 c.p.c. venivano ad applicarsi anche alle sentenze della Corte di cassazione e, conseguentemente, la situazione di assoggettabilità a revocazione delle medesime ne impediva il passaggio in giudicato.

L'art. 391 bis introduceva, quindi, nel corpo del codice una deroga al sistema generale, assicurando *"il passaggio in giudicato della sentenza impugnata con ricorso per Cassazione respinto"*.

La Corte Suprema, peraltro, con sentenza Sez. Lav., 16.2.1998 n. 1604, chiariva l'esatta portata della norma, affermando che la citata disposizione dell'art. 391 bis c.p.c. *"non è estensibile – in quanto norma eccezionale rispetto alla ordinarietà dell'impugnazione per revocazione ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c. – all'ipotesi in cui il ricorso per cassazione sia stato non già <<respinto>> (a seguito di esame nel merito), ma dichiarato <<inammissibile>> (senza accesso a tale esame)"*.

Alla luce della richiamata pronuncia di legittimità deve ritenersi, quindi, che la decisione del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Ingegneri del 26 gennaio/9 febbraio 2007 n. 4 non sia ancora definitiva.

Al contempo, essa non risulta nemmeno esecutiva, trattandosi non già di una sentenza emessa al termine di un procedimento giudiziario civile, bensì di una decisione conclusiva di un procedimento di cd. giurisdizione domestica attribuito ad un organo amministrativo in materia di contenzioso elettorale. In assenza di specifica disposizione normativa, nel procedimento di giurisdizione domestica possono applicarsi i principi generali del codice di procedura civile, come quelli relativi al contraddittorio (Cass., Sez. Un., 2.2.1996, n. 1283), ma non anche norme specifiche come quella che, ai sensi dell'art. 282 c.p.c., sancisce la provvisoria esecutività delle decisioni emesse in prime cure.

Principio generale dell'ordinamento, al contrario, è quello secondo cui l'esecutività di un provvedimento è correlata, in sede giurisdizionale ed in sede amministrativa, alla definitività del medesimo. Si pensi, in tal senso, ai casi di giurisdizione domestica prevista per i procedimenti disciplinari (ad esempio, alle pronunce disciplinari del Consiglio Superiore della Magistratura ed alle pronunce dei locali Consigli dell'Ordine degli Avvocati). Laddove il legislatore deroga a tale principio generale, introduce norme specifiche (così, infatti, nel processo civile).

Per le ragioni esposte, come detto, si è dell'avviso che allo stato non possa essere emesso decreto di scioglimento del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, dovendosi attendere la pronuncia della Corte Suprema di Cassazione sul ricorso per revocazione.

Il Direttore Generale
Luigi Brunzio

